Delibera n. 31/2007/par - Parere sull'interpretazione dell'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - finanziaria 2007 (stabilizzazione del personale e patto di stabilità interno)

Deliberazione n.31/ parere/2007



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Antonio Caruso Consigliere

dott. Giorgio Cancellieri Consigliere

dott. Giuliano Sala Consigliere

dott. Giancarlo Penco Consigliere (relatore)

dott. Giancarlo Astegiano Referendario

dott. Alessandra Sanguigni Referendario

nell' adunanza del 19 luglio 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 lugl n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle legg sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n.15/pareri/2007 del 13 luglio 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco de Comune di Bisuschio (Va)

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

-Premesso

Con nota n. 6024 del 27 giugno 2007 il Sindaco del Comune di Bisuschio (VA), che ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quindi non è sottoposto alle regole del patto di stabilità interno, chiede un parere in ordine alla possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, con particolare riferimento al richiamo effettuato nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 562 della legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296).

Con successiva nota n. 6025, sempre in data 27 giugno 2007 il Sindaco chiede inoltre se nell'ambito delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato citate nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 562 della legge finanziaria 2007 possono essere ricomprese anche quelle intervenute per mobilità all'interno dello stesso comparto (regioni ed autonomie locali) o debbano essere essenzialmente riferite a mobilità relative a comparti diversi.

Considerato

La richiesta di parere in esame è presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8 L. 131/2003, in cui è previsto che le Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane possano chiedere, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, "pareri in materia di contabilità

pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, è stata oggetto di un atto di indirizzo adottato, ai fini del coordinamento, dalla Sezione delle Autonomie, nell'Adunanza del 27 aprile 2004, per quanto attiene ai principi ed alle modalità attuative.

La Sezione delle Autonomie ha perciò provveduto ad individuare i criteri volti a garantire l'uniformità nella funzione consultiva ed a stabilire i requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché, in particolare, l'ambito oggettivo funzionale; profili precisati ulteriormente da questa Sezione nella delibera del 3/11/2004 – Del.1/pareri/2004.

Questa Sezione, quindi, è chiamata preliminarmente a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri definiti nell'atto di indirizzo e nella citata delibera.

La richiesta di parere è all'evidenza ammissibile sotto il profilo soggettivo ed anche sotto il profilo oggettivo risulta ammissibile sia con riferimento ai parametri prima richiamati, che riguardo alla materia della contabilità pubblica in quanto tesa ad ottenere una interpretazione di alcune norme della legge finanziaria 2007 in tema di assunzione di personale degli enti locali aventi come obiettivo il contenimento della spesa pubblica.

Ritenuto

In materia di spesa del personale occorre sottolineare che la legge finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto una disciplina diversa fra enti locali soggetti e non soggetti alle regole del Patto di stabilità.

In particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che non sono soggetti al patto, viene posto un vincolo di contenimento, da calcolare secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 562 della legge finanziaria 2007, alla spesa di personale per l'anno 2007, che non potrà essere superiore alla corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2004.

All'interno di tale tetto di spesa è consentito procedere a nuove assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente.

Il legislatore ha ritenuto inoltre di precisare che nell'ambito delle assunzioni di personale i Comuni potranno procedere anche alla cosiddetta "stabilizzazione del personale non dirigenziale" secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 558 della stessa legge per gli enti locali soggetti al patto di stabilità.

Si ritiene pertanto che ove esistano margini di spesa disponibili rispetto al "plafond" le Amministrazioni locali possano operare le proprie scelte discrezionali sia ricorrendo a nuove assunzioni, che attraverso la "stabilizzazione" del personale esistente.

Val la pena di sottolineare inoltre che i processi di stabilizzazione del personale precario non risultano espressamente vietati dalla legge per i Comuni non sottoposti alle regole del patto di stabilità, fermo restando il rispetto del tetto di spesa e le cautele sulle procedure di selezione.

Con riferimento al secondo quesito occorre in via preliminare considerare che l'art. 1 comma 98 della legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) aveva individuato precisi obiettivi di riduzione della spesa di personale per l'intero comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

In tale contesto era evidente che i processi di mobilità fra enti appartenenti allo stesso comparto fossero considerati esclusi dai vincoli, in quanto ininfluenti alla realizzazione delle economie di spesa stabilite dalla legge.

Per l'anno 2007 devono invece prevalere, in proposito, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 562 della legge finanziaria 2007 che è stata formulata proprio per stabilire il grado di partecipazione dei diversi soggetti tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Poiché il vincolo è stato fissato con riferimento alla spesa storica del singolo ente locale, si ritiene che la mobilità del personale relativa a qualunque settore interessato debba essere comunque computata, sia come entrata sia come uscita, ai fini della determinazione

dei limiti della spesa complessiva del personale

II Relatore Giancarlo Penco II Presidente Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2007

Il Direttore della Segreteria dott.ssa Daniela Parisini